



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA**

**Sezione I Lavoro**

nella persona del Giudice Loredana Miccichè  
all'udienza del ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile riunite in primo grado iscritta al n.204305 e 204309 del  
Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2006 e vertente

**TRA**

**TISCALI S.P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Giuseppe Macciotta del  
Foro di Cagliari

**RICORRENTE – OPPONENTE**

**E**

**I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI  
GIORNALISTI ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA”**, in persona del  
Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in  
Roma, via Nizza n. 35, rappresentato e difeso da ll'Avv. S. Cubeddu per  
procura in atti

**CONVENUTO – OPPOSTO**

**E**

**DISPOSITIVO**

definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione;
- 2) compensa tra le parti le spese del giudizio di opposizione.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2007

**IL GIUDICE**

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi depositati in data 21 febbraio 2006, Tiscali spa proponeva opposizione avverso i decreti ingiuntivi n.257374 e 257375/2006 emessi da questo Tribunale su richiesta dell'INPGI a fronte di due verbali di accertamento redatti dal Servizio ispettivo e riguardanti, relativamente al periodo agosto 2000 - ottobre 2004 - la posizione di un gruppo di giornalisti addetti alla realizzazione di contenuti informativi del portale internet di Tiscali, per alcuni dei quali (e precisamente

era stato disposto l'inquadramento come lavoratori subordinati del settore telecomunicazioni e solo per il giornalista [nome], invece, la prestazione era stata regolata da un contratto di collaborazione autonoma. Secondo la prospettazione dell'INPGI, invece, tutte le posizioni erano inquadrabili in distinti rapporti di lavoro giornalistici e, per tali ragioni, l'Istituto aveva richiesto e ottenuto i decreti ingiuntivi per il pagamento rispettivamente di €203.990,00 (in ordine ai giornalisti inquadrati con contratto del settore TLC) ed €15.795, con riferimento al [nome].

Deduceva la società opponente Tiscali spa che mancavano tutti i requisiti legalmente previsti relativamente all'obbligo di iscrizione all'INPGI, in quanto i lavoratori sopra menzionati non possedevano lo status di giornalista e neppure di praticante giornalista; né Tiscali spa possedeva la qualifica di editore; che, in ogni caso, pur se l'Ordine dei Giornalisti di Cagliari aveva rilasciato ai predetti lavoratori il certificato di pratica giornalistica con effetto retroattivo alla data di inizio dell'attività presso Tiscali, ciò non poteva avere un valore sostitutivo della dichiarazione di avvio pratica rilasciata da un editore e, pertanto, non era idoneo a far sorgere lo status di praticante giornalista; che, ai sensi dell'art. 34 della L.n.63/69 "la pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso una agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale con almeno 4 giornalisti professionisti e con almeno sei giornalisti professionisti redattori ordinari". Deduceva quindi che detti requisiti erano del tutto carenti nel caso di specie, poiché la struttura era composta da 23 "praticanti"; mentre l'unica lavoratrice che possedeva il requisito della iscrizione all'albo dei giornalisti era la sola [nome]; che, in ogni caso, l'attività svolta da tutti gli addetti al portale internet non poteva qualificarsi come attività di natura giornalistica, atteso che si trattava di una semplice attività di caricamento delle notizie sul portale e di impaginazione tecnico - grafica che non comportava nulla di creativo ed innovativo. Aggiungeva, in ordine alla posizione del [nome], che quest'ultimo aveva eseguito la propria attività in modo del tutto autonomo, senza essere soggetto ad alcuna direttiva. Chiedeva, dunque, la revoca dei decreti ingiuntivi opposti, con vittoria di spese.

Si costituiva l'INPGI, rilevando, da un lato, che nell'oggetto sociale di Tiscali spa rientrava lo "svolgimento di attività editoriali"; che il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Sardegna aveva riconosciuto, attese anche le dichiarazioni del direttore editoriale di Tiscali [nome], la sussistenza di una vera e propria struttura redazionale; che, comunque, la stessa società aveva provveduto, in data 15 ottobre 2004, alla registrazione della testata giornalistica; che, in ogni caso, la Suprema Corte aveva ripetutamente chiarito che l'art.34 della L.63/69 andava interpretato in modo evolutivo, di talchè poteva ritenersi sufficiente l'inserimento in una struttura redazionale comunque composta; che l'iscrizione retroattiva nell'albo dei praticanti professionisti ben era idonea a costituire il requisito di legge per il pagamento dei contributi previdenziali, attesa la natura giornalistica nonchè subordinata del rapporto di lavoro. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Esperita l'istruttoria, nel corso della quale veniva espletata prova per testi, la causa veniva decisa all'odierna udienza sulle conclusioni in epigrafe indicate.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata.

Occorre infatti osservare, con riferimento alla natura del provvedimento del Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti di iscrizione all'albo dei praticanti, che l'atto di iscrizione rappresenta un provvedimento di accertamento costitutivo da cui deriva uno status professionale assoluto ed efficace erga omnes. L'accertamento dello svolgimento di fatto della pratica giornalistica da parte dell'Ordine professionale, in forza dei poteri sostitutivi riconosciuti dall'art. 43 DPR n.115/1965 e successive modificazioni, opera retroattivamente per espressa statuizione legislativa, ovvero dalla data di inizio della effettiva pratica, ai sensi dell'art.46 DPR cit. Del resto, l'atto di iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti rappresenta un provvedimento di accertamento costitutivo da cui deriva uno status professionale assoluto ed efficace verso tutti; tale provvedimento non può costituire oggetto di sindacato in via incidentale in relazione alla disposta decorrenza dell'iscrizione da parte del giudice ordinario al fine della sua eventuale disapplicazione ex art. 5 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E) per asserita illegittimità dell'atto, atteso che l'iscrizione suddetta integra un atto amministrativo privo di margini di discrezionalità rispetto al quale il giudice deve poter limitarsi unicamente a riscontrarne l'esistenza senza poter porre in discussione lo status da essa derivante, che può venir meno soltanto a seguito di cancellazione da parte degli stessi organi professionali o di uno specifico accertamento giurisdizionale in via principale. (così Cass. civ., Sez. lavoro, 17/03/1993, n.314) : cadono, così, le censure della società opponente legate ai pretesi vizi della delibera di iscrizione all'albo, in ordine alla quale, appunto, questo ufficio non ha alcun potere di intervento.

Deduce poi Tiscali spa, richiamando un recente orientamento giurisprudenziale, che l'iscrizione retroattiva comunque non sarebbe idonea a costituire il presupposto necessario al versamento dei contributi previdenziali "ora per allora". Questo ufficio ritiene però di aderire all'opposto orientamento, espresso sempre in seno al Supremo Collegio, secondo cui, invece, la mancanza dello status di giornalista professionista non può incidere sulla natura del rapporto e sul diritto del dipendente a percepire le competenze corrispondenti alle mansioni svolte, atteso che il contratto, ancorché nullo per violazione della l. 3 febbraio 1963, n. 69 sull'esercizio della professione giornalistica, produce pur sempre ex art. 2126 c. c. (trattandosi di nullità che non deriva da illiceità della causa o dell'oggetto) gli effetti del rapporto giornalistico per il tempo della sua esecuzione; pertanto, dall'accertato espletamento di fatto delle mansioni di redattore conseguono sia il diritto al trattamento economico secondo l'entità del lavoro svolto e le previsioni di sviluppo di carriera, sia il diritto al corrispondente trattamento previdenziale; inoltre l'eventuale sopravvenuta iscrizione del lavoratore nell'albo professionale dei giornalisti, determinando il passaggio dal contratto nullo al contratto valido, non fa venir meno la continuità ed unicità dell'intero rapporto ai fini della progressione della carriera e della determinazione dell'indennità di cessazione del rapporto (Cass. civ., Sez. lavoro, 10/01/1987, n.109; Cass., n.314/93, cit): diversamente opinando, infatti, di legittimerebbe, di fatto, un comportamento omissivo del datore di lavoro che non ha compiuto le incombenze di legge (dichiarazione di inizio e fine pratica giornalistica).

Quanto, poi, alla assenza di una struttura redazionale, è pacifico che la struttura era diretta e coordinata da un Direttore giornalista professionista, ... (cfr. verbale ispettivo, dichiarazioni rese dai testi indotti dalla stessa società convenuta); e che un'altra giornalista iscritta all'albo, ..., ricopriva il ruolo di coordinatore (teste ...). Orbene, come ormai da tempo osservato dal Supremo Collegio (cfr. Cass., n.2996/97, le cui motivazioni si riportano) *"l'avvento delle radio e delle televisioni private, la moltiplicazione dei periodici, lo sviluppo della editoria specializzata da un canto, e d'altro canto, l'evoluzione delle strutture giornalistiche, caratterizzate, ormai dalla informatizzazione delle comunicazioni e della trasmissione delle notizie, hanno radicalmente mutato condizioni e caratteristiche della professione giornalistica e, di conseguenza, della formazione propedeutica della professione. L'eccessiva ristrettezza - rispetto all'esigenza di una disciplina legislativa adeguata alla attuale realtà dell'esperienza giornalistica - della griglia giuridica disegnata dall'art. 34 comma primo è testimoniata già dalla emanazione delle disposizioni regolamentari, dianzi ricordate, contenute nel d.p.r. 212 del 1972, laddove esse disciplinano aspetti della pratica professionale, se non "contra legem", sicuramente "oltre", le previsioni della legge istitutiva dell'ordinamento della professione. Ma è testimoniata anche dalle oscillazioni della giurisprudenza di merito fra interpretazione "letterale" ed "evolutiva" dei requisiti stabiliti dalla disposizione "de qua". Ed è testimoniata, infine, dagli indirizzi interpretativi più volte espressi (ai sensi degli artt. 20 lett. b. L. prof. e 20 bis d.P.R. n. 115 del 1965, aggiunto dal d.P.R. n. 212 del 1972) dal Consiglio nazionale dell'ordine sull'art. 34, tutti orientati a valorizzare - ai fini del giudizio di idoneità alla pratica di organismi giornalistici non in possesso dei requisiti numerici prescritti dalla legge professionale - la consistenza delle strutture redazionali ed organizzative editoriali di ciascuna azienda e la presenza nelle testate, regolarmente registrate, di caratteristiche di completezza operativa tali da assicurare al tirocinante la più ampia conoscenza e la più articolata esperienza dell'attività giornalistica; la qualità e l'ampiezza del lavoro giornalistico svolto e la sussistenza dei requisiti del rapporto di praticantato; la non precarietà delle iniziative editoriali, che devono essere presenti sul mercato almeno da un anno, e l'affidamento della direzione a iscritti all'albo. Un'interpretazione dell'art. 34, primo comma legge n. 69 del 1963 esclusivamente od eccessivamente ancorata alla formulazione letterale della disposizione, oltre a tradirne la "ratio" - intesa alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale nn. 11 del 1968 e 113 del 1974 e della attuale esperienza della professione giornalistica - condurrebbe ad esiti, per un verso, intrinsecamente irragionevoli della disciplina legislativa della pratica giornalistica, e, per l'altro, irragionevolmente discriminatori fra i soggetti che aspirano ad accendere alla professione, tenuto conto sia della concreta prassi applicativa della disposizione "de qua" e di quelle connesse, sia della concreta evoluzione non legislativa della disciplina del tirocinio professionale"*.

Quanto ripetutamente osservato dalla Suprema Corte (cfr anche Cass., n.1776/96; Cass. n.1545/97), dunque, induce a ritenere non strettamente vincolante il preciso requisito numerico di cui alla legge professionale, quanto, invece, l'effettività dell'attività redazionale svolta sotto - certamente - la guida di giornalisti professionisti.

Orbene, come emerge dagli accertamenti del verbale ispettivo (che costituiscono prova dei fatti constatati, ad eccezione, ovviamente, delle valutazioni: cfr., ex plurimis, Cass., n.405/2004), "c'era sempre sul posto un direttore, ..., c'erano dei coordinatori per ciascuno dei settori del notiziario". Non è ultroneo rilevare, inoltre, che la società (la quale ricomprendeva, come oggetto di attività, quella di "svolgimento di

attività editoriali” : cfr. visura in atti) ha ottenuto la registrazione come testata giornalistica in data 15 ottobre 2004.

E' inoltre indiscutibilmente emersa la natura giornalistica dell'attività svolta dai lavoratori in ordine ai quali l'INPGI rivendica, in questa sede, il pagamento dei contributi previdenziali.

Deve invero rilevarsi che le risultanze della prova per testi espletata, pienamente confermativa degli accertamenti compiuti in sede ispettiva, nonché l'esame del testo delle pubblicazioni prodotte in atti, induce a ritenere che tutti gli addetti al portale Tiscali abbiano effettivamente svolto attività di tipo giornalistico, intesa come attività di reperimento, rielaborazione e trasmissione al pubblico di notizie mediante un mezzo di comunicazione di massa (Cass., n.552/88 e varie conformi). Non si trattava, invero, di mera “copiatura” di dati e realizzazione dei collegamenti ipertestuali, ma, come può rilevarsi anche dagli articoli in atti, i dati raccolti erano palesemente rielaborati in modo da fornire informazioni ai lettori; è emerso, inoltre (cfr. teste . . . . .) che gli addetti al portale Tiscali uscivano per realizzare interviste, e che dette interviste venivano realizzate anche per telefono; chi si occupava di eventi sportivi andava anche a seguire avvenimenti esterni (attività del tutto incompatibile con il preteso “assemblaggio dei dati delle agenzie”); si espletavano riunioni di redazione sotto la guida dei coordinatori, i quali davano anche indicazioni sulla tempistica dei servizi.

In ordine, poi, alla posizione del . . . . . è altresì emerso che quest'ultimo era stabilmente inserito nei turni della redazione (teste . . . . .), aveva una postazione fissa, partecipava alle riunioni di redazione: caratteristiche, queste, pienamente rivelatrici della natura subordinata del rapporto.

Alla luce di quanto esposto, dunque, l'opposizione va respinta.

La sussistenza di contrasti giurisprudenziali giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Tali i motivi della decisione in epigrafe.

Roma, 9 ottobre 2007

IL GIUDICE

